



# Convitto Nazionale Rinaldo Corso

Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado  
Istituto professionale di stato indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"  
"Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera" - "Manutenzione e assistenza tecnica"

C.F. Convitto: 80014070355

C.F. Scuole annesse: 91090970350

Fatturazione elettronica Convitto: UFUCU5

email: revc01000a@istruzione.it

PEC: revc01000a@pec.istruzione.it

Fatturazione elettronica Scuole annesse: CKIBXH



## Allegato alla circolare n. 86

Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Alla DSGA  
Alle Famiglie  
Agli Studenti

**Oggetto: Disposizioni organizzative relative alla vigilanza sugli studenti.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 D.lgs. 165/2001;

VISTI gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;

VISTI gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n.312;

VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici);

VISTO l'art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza

### DISPONE

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, con il fine di fornire misure organizzative per la loro tutela e nell'interesse di tutto il personale scolastico, con la specifica finalità di impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti conseguenti a negligenze sulla loro vigilanza.

### Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, gli educatori ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico, il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti e degli educatori rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di

volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (ex art. 2048 codice civile).

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623).

Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

## **COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO**

1. I docenti e gli educatori sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola, durante il loro orario di servizio. Gli insegnanti/educatori sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento, così come **durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e delle attività.**

**I docenti/educatori sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, considerate estensione dell'attività didattica anche se per il docente rivestano carattere di attività aggiuntive.**

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente/educatore deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez.III 19/2/1994 n 1623). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente/educatore abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra ovvero non si presenti in orario il genitore/delegato : **la vigilanza sull'incolumità del minore**

**dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica ovvero fino a quando non sia assicurato l'affidamento ad altri (docente/educatore subentrante; genitore/delegato).**

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante/educatore si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. Sono affidati al docente /educatore:

- gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico/attività educative;
- alunni di altre classi/gruppi che, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, siano affidate al docente/educatore disponibile e destinato a sostituire colleghi assenti ovvero nei periodi transitori di vigenza di orario ad organico incompleto.

2. Il docente/educatore ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

3. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente sulla classe;
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

4. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda:

### **Ingresso**

- all'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli, **cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni;**

- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata degli alunni fino al suono della campana, fatta eccezione per i genitori che hanno fatto regolare richiesta di accoglienza prima dell'orario di inizio delle lezioni per motivi di lavoro (prescuola).

- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

- In caso di ritardi reiterati, i docenti hanno l'onere di informare la dirigenza o i suoi collaboratori, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari.

## Vigilanza durante l'attività didattica

- durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;
- la vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;
- se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza;
- è vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;
- in caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente Scolastico o la Vicepresidenza/referente di plesso tempestivamente al termine dell'ora di lezione;
- i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;
- l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell'ora di lezione, costituisce una grave infrazione sanzionata a norma del regolamento interno vigente;
- per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104;
- gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:
  - l'adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
  - l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
  - il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.

## Vigilanza nel cambio d'ora e durante l'intervallo

- Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. **Gli alunni devono rimanere nell'aula** e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza

dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante;

- Bisogna necessariamente evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano;

- **INTERVALLO**: Si ricorda che i docenti in servizio **alla seconda ed alla quarta ora** sono tenuti alla sorveglianza in classe ed eventualmente nel corridoio ad essa antistante durante la ricreazione, in quanto negli intervalli è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi; i docenti ed i collaboratori scolastici in servizio ai piani mireranno a far rispettare tutte le norme ed i regolamenti in vigore e vigileranno sul comportamento generale degli studenti, affinché sia consono all'ambiente educativo e scolastico. Si stabiliscono dei **turni di sorveglianza** per i corridoi, per le postazioni dei distributori automatici e per i bagni, validi per le due sedi dell'Istituto. Urge ricordare che **vige il divieto di fumo** per tutto il personale come per gli alunni nei locali scolastici ed in quelli di pertinenza;

- I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

### **Vigilanza nei laboratori e aule speciali**

I laboratori dell'Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso.

Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF) che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, preparazione di esercitazioni, registrazione di tutorial). In particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.

**Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono invitati a:**

- leggere e spiegare queste regole agli studenti, all'inizio di ogni anno scolastico;
- leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori e curare che gli alunni si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;
- rispettare rigorosamente l'orario di accesso; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con i responsabili;

- controllare che non venga installato sui PC in dotazione software senza autorizzazione o che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus;
- vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
- accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo.

#### **Gli studenti che accedono al laboratorio:**

- devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti dalle dette norme;
- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
- sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
- prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;
- devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi o utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante li avrà testati contro i virus;
- devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
- sono responsabili del computer a loro assegnato;
- non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video.

#### **Inoltre:**

- nei laboratori è vietato consumare alimenti o bibite;
- prima di entrare in aula, gli studenti devono attendere l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio o confusione;
- l'accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio.

#### **Spostamenti interni**

- gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative devono essere accompagnati sia all'andata che al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;
- la sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e al collaboratore scolastico presente;

- gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'ora di lezione successiva;
- l'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente–collaboratore scolastico).

### **Allontanamento alunni dalla classe**

- durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario;
- **il provvedimento “illegittimo” di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto, tale da arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi.**

### **Vigilanza sugli spostamenti degli alunni con disabilità**

- La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe e in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi particolarmente gravi di allievi con comportamenti imprevedibili nelle loro azioni o con scarse capacità di autoregolamentazione, deve sempre essere assicurata la presenza anche nelle aree di pertinenza del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.

### **Uscite di sicurezza e scale di emergenza**

- **l'utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.**

### **Uscita**

- Al termine delle lezioni, i docenti/educatori accompagneranno gli alunni fino all'uscita avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli dell'incolumità dei singoli. I docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell'autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all'esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l'alunno/a verrà preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo dei familiari;
- **è vietato fare uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.**

## COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

2. Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, in ciascuna postazione deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;
- il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
- i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;
- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi Collaboratori/Referente di plesso l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;
- i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- **i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa;**
- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;

3. Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne, all'interno e nell'uscita da esse.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Luca Bassi  
(Firma autografa omessa ai  
sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.  
39/1993)